



## Provincia di Biella

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **82** del **22/01/2021**

Oggetto: Rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico in via Roma 80 nel Comune di Valdilana, località Valle Mosso.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

### Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	Acquedotto Industriale Vallestrona Società Consortile a responsabilità limitata				
Sede Legale:	p.zza Dante Alighieri 7	Comune	Valdilana	Cap:	13825
Sede Operativa:	via Roma 80	Comune	Valdilana	Cap:	13825
Codice fiscale:	00204600027	Partita IVA:	00204600027		
Indirizzo posta elettronica certificata:	saiv@open.leqalmail.it				

L'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l., con sede legale in p.zza Dante Alighieri 7, nel comune di Valdilana, in data 23/06/2020, con nota ns. prot. n 10638, ha presentato a questi Uffici istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto idroelettrico lungo l'Acquedotto Industriale Vallestrona, in via Roma 80 nel Comune di Valdilana, località Valle Mosso, di potenza nominale di concessione pari a 126 kW.

Il proponente ha provveduto inoltre ad allegare all'istanza, in riferimento alla realizzazione della centralina in oggetto, la variante alla propria Concessione di Grande Derivazione d'acqua pubblica dal torrente Strona e rio Beran (Diga di Ponte Vittorio), nei Comuni di Callabiana e Camandona (BI), per uso produzione di beni e servizi, potabile ed energetico (Fascicolo provinciale 550VC - Codice di utenza regionale BI 00009), rilasciata da questa Amministrazione con la Determinazione Dirigenziale n. 646 del 26/05/2020.

Questa Amministrazione, in data 08/07/2020, con nota ns. prot. n. 11799, ha comunicato la necessità che il Proponente fornisse alcune integrazioni documentali necessarie per poter dare avvio al procedimento in oggetto.

In data 10/08/2020, con nota ns. prot. n. 14111 dell'11/08/2020, l'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione la documentazioni integrativa richiesta.

In data 20/08/2020, con nota ns. prot. n. 14632, questa Amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione integrativa presentata, ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica richiesta dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. contiene i seguenti atti di assenso:

- concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
- autorizzazione idraulica all'esecuzione di opere in alveo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
- denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84;
- nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003;
- dichiarazione di pubblica utilità e non altrimenti localizzabilità delle opere ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. art. 31, comma 1;
- autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Il procedimento in oggetto è stato inoltre svolto in modo coordinato con l'iter necessario per l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità (di cui agli artt. 11 e 16 d.p.r. 327/2001) delle opere in progetto.

Questa Amministrazione in data 24/08/2020, con nota ns. prot. n. 14698, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando quali soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Il Comune di Valdilana,
- il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A.,
- la Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio (Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile),
- la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Settori: Tecnico regionale - Biella e Vercelli, Infrastrutture e Pronto Intervento e Difesa del Suolo),
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino,
- il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta,
- l'Agenzia delle Dogane di Biella,
- TELECOM ITALIA S.p.A.,
- il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.,
- "e-distribuzione" S.p.A - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria.

Il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, energia e Territorio della Regione Piemonte in data 08/09/2020, con nota ns. prot. n. 15721, ha specificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in progetto non è di loro competenza ma delegata all'Amministrazione Comunale di Valdilana.

Il Settore Difesa del suolo della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte in data 14/09/2020, con nota ns. prot. n. 16008, ha specificato che le opere in progetto non risultano essere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 25 del 06/10/2003 e della D.P.G.R. n.12/R del 09/11/2004 e s.m.i. in quanto non prevedono la realizzazione di un nuovo sbarramento, ma solamente l'utilizzo delle acque derivate dall'esistente diga.

A questa Amministrazione è pervenuta, in data 10/09/2020, con nota ns. prot. n. 15837, una richiesta di integrazioni da parte del Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte.

In data 24/09/2020, con nota ns. prot. n. 16989, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere al proponente di fornire i chiarimenti richiesti.

L'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l., in data 15/10/2020, con nota ns. prot. n. 18710 del 16/10/2020, ha fatto pervenire a questa Amministrazione tutte le integrazioni richieste, specificando, tra le altre cose, che provvederà a richiedere la concessione demaniale per lo scarico sul rio Tolera, ai sensi della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R, successivamente al conseguimento dell'Autorizzazione Unica e prima dell'inizio dei lavori.

In data 22/10/2020, con nota ns. prot. n. 19276, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere agli Enti coinvolti nell'istruttoria in oggetto di far pervenire le proprie determinazioni.

In data 01/10/2020, con nota ns. prot. n. 17531 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte.

In data 16/10/2020, con nota ns. prot. n. 18782 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

In data 28/10/2020, con nota ns. prot. n. 19603 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte.

In data 27/11/2020, con nota ns. prot. n. 22242, è pervenuto da parte dell'Ispettorato Territoriale Piemonte Valle D'Aosta della Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico il NULLA OSTA, previsto dal comma 1 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, alla realizzazione delle opere in progetto.

In data 30/11/2020, con nota ns. prot. n. 22383, è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Valdilana.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 ss. mm. e ii. è acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti che, entro i termini di legge, non hanno fornito le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza: l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), Telecom Italia S.p.a. ed "e-distribuzione" S.p.A..

Le prescrizioni contenute nei citati pareri fatti pervenire a questa Amministrazione dagli Enti coinvolti nell'istruttoria sono riportati nell'Allegato A del presente provvedimento.

In data 25/11/2020, con nota ns. prot. n. 22075, questa Amministrazione ha richiesto al proponente la presentazione della Perizia Giurata, contenente la quantificazione dei costi di dismissione delle opere in progetto e del relativo ripristino dei luoghi, prevista dal paragrafo 14 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 30/01/2012 n. 5-3314.

In data 16/01/2021, con nota ns. prot. n. 854 del 18/01/2021, il proponente ha provveduto a trasmettere a questa Amministrazione la documentazione richiesta.

Poiché questa Amministrazione non ha ricevuto riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) effettuata nel novembre del 2020, ha richiesto, con nota prot. n. 22073 del 25/11/2020, al proponente l'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, prodotta dal rappresentante legale della Società e da tutti gli amministratori.

Il proponente, in data 18/01/2021, con nota ns. prot. n. 949 del 19/01/2021, ha fatto pervenire a questi Uffici la dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità indicate negli elaborati progettuali presentati e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16.07.2012, l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento, in capo all'Amministrazione Comunale interessata, di idonee garanzie finanziarie, finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; tali garanzie finanziarie sono stabilite nella misura del 50% del valore degli interventi di ripristino quantificati nella apposita perizia giurata.

Ai sensi del punto n. 14 della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 il proponente dovrà presentare, prima dell'avvio dei lavori, all'Amministrazione Comunale interessata, delle garanzie finanziarie, pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, tali garanzie dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovate da atti di collaudo o di fine lavori.

Per l'esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra è necessario l'esproprio definitivo, l'asservimento e la occupazione temporanea di vari terreni di proprietà privata, mediante procedura espropriativa.

Ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio pertanto si è provveduto ad effettuare la fase partecipativa informando i proprietari interessati, come prescritto ex lege e precisamente: con RACC AR, note prot. n. 16099 e 16094 del 15/09/2020 della Provincia è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ex artt 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 ai proprietari noti e viventi dei terreni espropriandi.

I proprietari dunque sono stati informati della possibilità di produrre, entro 30 giorni le proprie osservazioni, memorie scritte e documenti pertinenti per la valutazione dell'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni ai sensi delle vigenti leggi (D. Lgs 29/12/2003, n. 387 art 12., Legge 241/1990 artt 7 e 8., Artt. 11 e 16 dpr 327/2001).

Nel termine di legge (trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso) NON sono pervenute osservazioni sulle quali l'autorità espropriante debba pronunciarsi ai sensi dell'art. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001 con atto motivato.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52

Vista la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. per la realizzazione di un impianto idroelettrico in via Roma 80 nel Comune di Valdilana, località Valle Mosso.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista e fatta propria la relazione:

## DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, l'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. a realizzare e gestire un impianto idroelettrico in via Roma 80 nel Comune di Valdilana, località Valle Mosso.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
  - concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
  - autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
  - autorizzazione idraulica all'esecuzione di opere in alveo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 06.10.2003 n. 25;
  - denuncia elettrodotto e cabina B.T./M.T. ai sensi della L.R. 23/84.
  - nulla osta per la costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003.
  - dichiarazione di pubblica utilità e non altrimenti localizzabilità delle opere ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. art. 31, comma 1;
  - Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale.
  - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
4. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
5. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute **nell'allegato A**, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
6. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
7. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
9. l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso.
10. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-

distribuzione.

11. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
  - la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;
  - l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
12. Di stabilire che l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
13. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
15. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente. Copia del provvedimento finale e degli allegati vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.
16. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 art 12 il rilascio della presente autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la imposizione di vincolo urbanistico preordinato all'esproprio
17. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 1 D.P.R. 327/2001, che la presente dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia di 5 anni, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo articolo nei casi di forza maggiore e/o per l'insorgere di altre giustificate ragioni.
18. Di dare atto che nel termine di cui all'art. 11 e 16 comma 10 D.P.R. 327/2001 (trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso) non sono pervenute osservazioni sulle quali l'autorità espropriante debba pronunciarsi con atto motivato.
19. Di delegare all'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. i poteri espropriativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 e comma 9bis del D.P.R. n. 327/2001, il cui esercizio sarà limitato strettamente agli immobili individuati dal P.P.E. allegato al progetto approvato con il presente Atto.
20. La delega è riferita unicamente allo svolgimento delle procedure disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (cfr. art. 15 comma 2); comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto (cfr. art. 17 comma 2); determinazione dell'indennità provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8).
21. L'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. è direttamente responsabile dell'attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Biella sulle attività dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. medesimo direttamente svolte; parimenti, il suddetto Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. dovrà terminare validamente il procedimento entro il termine della pubblica utilità, onde evitare la scadenza dello stesso senza che sia stato emanato il decreto di esproprio/asservimento, in quanto la Provincia resterà indenne da ogni eventuale responsabilità prevista ex lege (art 42 bis DPR 327/2001) in caso di occupazione illegittima. In tale caso resteranno parimenti a carico del delegato Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. tutti gli obblighi risarcitori previsti ex art 42bis del D.P.R. 327/2001.
22. Parimenti, il concessionario Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. sarà unico responsabile e tenuto al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari degli immobili interessati qualora trovi applicazione l'art. 39 del D.P.R. 327/2001.
23. Il delegato Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. gestirà altresì in toto in maniera autonoma il procedimento di nomina del collegio dei Tecnici ex art 21 del DPR 327/2001, qualora richiesto dai privati espropriandi. In tale ambito la azienda delegata agirà dunque come "autorità espropriante" ex art 21 comma 3 et seguenti.

- 24.** Vengono delegate altresì all'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. le procedure finalizzate all'occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all' art. 44 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché la facoltà di procedere alla notificazione degli atti del procedimento mediante servizio postale ex Legge 20/11/1982 n. 890 articolo 12, e mediante PEC, in base al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, articolo 48.
- 25.** Sono esclusi dalla delega l'emanazione del decreto di esproprio e/o dell'atto di imposizione di servitù di cui agli artt. 23 e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., che verranno emanati dal Servizio Provinciale Espropriazioni previa proposta della bozza del relativo atto da parte dell'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l.. Quest'ultimo, ai fini del rilascio del suddetto decreto, dovrà inoltrare al Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia, tutta la documentazione necessaria a comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al citato Piano Particellare di Esproprio. Saranno altresì a carico dell'azienda delegata tutte le operazioni preliminari e conseguenti alla emanazione del decreto stesso (registrazione presso Agenzia Entrate, trascrizione presso Conservatoria RRII, notifica ai proprietari etc etc).
- 26.** L'Amministrazione Provinciale di Biella si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la delega di cui al presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le opere autorizzate e poste alla base della delega stessa.
- 27.** Ogni comunicazione trasmessa dall'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l., in merito al procedimento espropriativo di cui trattasi, dovrà essere recapitata per opportuna conoscenza al titolare del potere espropriativo "Amministrazione Provinciale di Biella – Area Tecnica – Ufficio di Staff - via Q. Sella n. 12 13900 BIELLA. In ogni atto del procedimento espropriativo l'Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l. dovrà sempre fare espresso riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento con il quale la delega è conferita).
- 28.** Si conviene che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, trascrizioni, trascrizioni presso RRII, volture catastali, visure, pubblicazione del decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati) e qualsivoglia ulteriore onere non esplicitamente menzionato nel presente provvedimento sono a totale carico del soggetto proponente/beneficiario.
- 29.** Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo, nella parte successivo al presente atto, è il Dirigente dell' Area Tecnica della Provincia di Biella, arch. Graziano Patergnani.
- 30.** Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente dell'Area  
Dott. Graziano Stevanin

## **Allegato A - PRESCRIZIONI**

Acquedotto Industriale Vallestrona S.c. a r.l. - impianto idroelettrico lungo l'Acquedotto Industriale Vallestrona, in via Roma 80 nel Comune di Valdilana, località Valle Mosso, di potenza nominale di concessione pari a 126 kW.

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

### **Provincia di Biella - Area Tecnica - Autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale:**

1. durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda il rispetto, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D.Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 – Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
2. L'installazione di cantieri in prossimità o in fregio alle strade appartenenti al demanio di questa Amministrazione Provinciale, così come l'occupazione temporanea di sedime stradale provinciale per la realizzazione dell'opera, se prevista, dovrà essere di volta in volta autorizzata e conforme alle norme attualmente vigenti; il Proponente, dovrà nel caso dichiarare la quantità e la durata di occupazione temporanea di cantiere assoggettabile a canone, ai fini del calcolo dei eventuali canoni dovuti in ottemperanza al Regolamento Provinciale approvato con D.C.P. n° 6 del 13.03.2019. In ogni caso i mezzi d'opera non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità. Si precisa inoltre che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della viabilità lungo le Strade Provinciali interessate, senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale e/o parziale non autorizzate. Nell'eventualità in cui dovessero rendersi necessarie limitazioni al transito, il richiedente dovrà presentare apposita istanza presso l'Amministrazione Comunale.
3. Dovrà essere garantito il ripristino delle scarpate, le banchine, i fossi, le cunette, opere di protezione o parapetti e tutte le pertinenze stradali oltreché le opere di canalizzazione e di regimazione delle acque eventualmente intercettate e comunque manomesse, sia in fase di esecuzione degli interventi che in fase di ultimazione delle opere, e nell'ipotesi in cui si verificassero danneggiamenti il Proponente dovrà provvedere tempestivamente all'immediato ripristino degli stessi. Inoltre avanti l'esecuzione dei lavori il Proponente dovrà altresì farsi carico di verificare l'esistenza di eventuali linee o percorrenze di altri Enti erogatori di pubblici servizi.
4. Tutte le opere assentite da questa amministrazione, dovranno essere mantenute a carico del soggetto istante; inoltre il Proponente dovrà modificare o rimuovere le opere autorizzate e con le modalità che saranno nella circostanza prescritte, nell'eventualità in cui sia ritenuto necessario dall'Amministrazione Provinciale nell'interesse della strada e della viabilità per rendere possibile l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere e natura che la Provincia intendesse eseguire nella zona stessa, senza alcun onere da parte della Provincia di Biella.
5. Il ripristino definitivo dovrà essere effettuato con tappeto di usura dello spessore non inferiore a cm 3, steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a metà carreggiata per quanto riguarda la percorrenza e per una larghezza di ml. 2.50 per quanto riguarda l'attraversamento; in ogni caso prima del ripristino definitivo, il concessionario dovrà richiedere un sopralluogo di verifica dell'intervento da parte del Personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale, per concordare le modalità esecutive dell'intervento stesso, che dovrà comunque essere conforme a quanto stabilito nell'Allegato 10 - Norme Tecniche del Regolamento

Provinciale COSAP approvato con DCP n° 6 del 13.03.2019.

6. Il Proponente rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero recati alla proprietà stradale o a terzi, a causa di quanto concesso; rimanendo quindi espressamente stabilito che lo stesso resta l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere oggetto della Concessione, restando completamente sollevata l'Amministrazione Provinciale concedente, nonché i funzionari da essa dipendenti.
7. Il Richiedente in seguito all'ultimazione dei lavori e nei tempi previsti dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre copia del Certificato di Regolare Esecuzione a firma della Direzione Lavori, comprovante la conformità degli interventi rispetto a quanto autorizzato ed alle prescrizioni individuate da questo Ente.
8. l'efficacia del presente parere e di conseguenza la realizzazione delle opere, è subordinata al deposito cauzionale e/o una fideiussione con beneficiaria l'amministrazione provinciale di Biella in ottemperanza all'art.7 del Regolamento Cosap sopraccitato, che dovrà essere trasmesso prima dell'esecuzione dei lavori per garantire la corretta esecuzione degli stessi. Tenuto conto della natura dell'intervento di occupazione del demanio stradale con una percorrenza longitudinale in parallelo della condotta di derivazione e della linea elettrica, lungo la SP 210 "Cascina Picco-Vallemosso" di ml 55,00 oltrechè dell'attraversamento trasversale della stessa, e dalle risultanze della stima dei costi redatta da questo ufficio tecnico, risulta l'importo complessivo del deposito cauzionale e/o una fideiussione di € 2.678,06.
9. Nel precisare che il Richiedente Acquedotto Industriale Vallestrona SCARL rientra nella categoria di erogatore di pubblico servizio a cui viene richiesto annualmente il corrispettivo canone COSAP in base alle utenze dichiarate dallo stesso, pur tuttavia intendendo in questo caso specifico promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per mezzo di opere e condutture già esistenti allo scopo di restituirla ad altro gestore, si richiede di fornire a conclusione dell'iter autorizzativo, specifica distinzione del tipo di utilizzo delle condutture occupanti il suolo pubblico, al fine di disciplinare gli specifici aspetti tributari concernenti l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in applicazione del vigente Regolamento Provinciale.

#### **Prescrizioni assegnate dal Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte**

10. Per quanto riguarda il PMA per la qualità del corso d'acqua si dà atto che è stata fornita una relazione esplicativa con i parametri di riferimento. Si prescrive che sia fornita una relazione di aggiornamento annuale e che tutti i risultati siano confrontati complessivamente al termine del monitoraggio.
11. Si richiede che il monitoraggio abbia durata triennale (a differenza di quanto indicato in documentazione) salvo eventuali prolungamenti per cause motivate dalla inefficacia dei dati raccolti o dal peggioramento delle condizioni ambientali, quando imputabile agli impianti in parola. Si rammenta che l'indice ufficiale per i macrodescrittori è attualmente il LIMeco, tuttavia si condivide la scelta dei parametri individuati nell'ottica di fornire maggiori informazioni sulle condizioni del torrente.
12. Si prescrive che, in concomitanza di ogni campionamento, sia misurata la portata idrica presente in alveo.
13. Per quanto riguarda il ripristino delle aree interferite si richiede che il piano di ripristino delle aree, congiuntamente a quello per la gestione delle specie esotiche, sia fornito in sede di progettazione esecutiva nonché messo in atto prima della chiusura del cantiere. Si richiede inoltre che l'inserimento dei nuovi manufatti favorisca un miglioramento delle aree limitrofe e prospicienti alla centrale, includendo la scarpata in prossimità della centrale, inclusi gli elementi connessi quali la condotta, fino al tratto di scarpata prossimo al torrente. In ogni caso dovrà essere data la massima attenzione anche durante le fasi di cantiere in modo da garantire che non avvenga l'insediamento di specie vegetali esotiche.
14. Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella valutazione di impatto acustico (Elabb. B.60 del progetto redatto in conformità a quanto previsto dalla DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616). Si richiede che entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto, in condizioni di massima rumorosità, sia effettuato un monitoraggio acustico del rumore emesso dalla centrale di produzione. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere inviati al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte e l'esito di tale monitoraggio potrà prevedere azioni di miglioramento in caso non siano rispettati i previsti valori emissivi.

15. Nel merito delle portate derivate e rilasciate si richiede che siano resi disponibili via web i dati relativi alle portate utilizzate per la produzione dei 3 impianti (i due impianti in oggetto e quello relativo al DMV) e la portata stimata in esubero alla diga e rilasciata nel torrente. Tali dati dovranno essere accessibili da remoto da parte degli enti competenti (Arpa e Provincia in primis) e dovranno essere disponibile sia il dato istantaneo sia il dato storico, che sarà archiviato senza limiti temporali e estraibile in formato "csv" o "txt".
16. L'Azienda dovrà comunicare al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali durante le fasi di messa in opera e di post-operam con i necessari monitoraggi ambientali.

**Prescrizioni assegnate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:**

17. considerato che la relazione paesaggistica risulta carente dell'analisi del Piano Paesaggistico Regionale (tavole di piano e norme di attuazione), si richiede che suddetta documentazione sia trasmessa all'ufficio scrivente nonché, per conoscenza, all'Ente procedente e al Comune territorialmente competente, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica e comunque prima della redazione del progetto esecutivo e dell'inizio lavori;
18. per quanto concerne l'edificio della centrale, si richiede che i serramenti presentino analoga finitura e colore del manto di copertura;

**Prescrizioni assegnate dal Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte:**

19. I lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
20. la quota di imposta del taglione della platea sul rio Tolera, dovrà essere ad una quota antiscazzamento (non dovrà essere inferiore almeno ai 2 metri dalla quota di massima erosione di fondo alveo) salvo la presenza di substrato roccioso a cui dovrà essere debitamente ancorato;
21. l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
22. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
23. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste saranno oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli.

**Prescrizioni assegnate dall'Amministrazione Comunale di Valdilana**

24. Si chiede che la committenza, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento finale, consegni un elaborato che evidenzia anche graficamente il rispetto dell'intervento proposto, dei parametri di zona del P.R.G. vigente.

**Prescrizioni assegnate dall'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Il NULLA OSTA ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 95 D.L.vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la posa delle condutture di energia elettrica e della tubazione metallica in oggetto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

25. non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture

- elettriche ed alle tubazioni metalliche in oggetto;
26. nella posa delle medesime condutture elettriche e tubazioni metalliche dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno.
  27. Allo scopo di poter eseguire i previsti controlli, codesta società dovrà segnalare all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'impianto in oggetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente. L'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare, in fase di verifica, l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta stessa società; resta inteso che qualora si riscontrassero eventuali irregolarità si applicheranno le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.
  28. Ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta medesima società di fornire all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali - Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico la prevista dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto.
  29. Con l'occasione si evidenzia quanto disposto dagli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici (con eccezione di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, lettera a), da conseguirsi presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione III – Viale America 201 – 00144 ROMA con le modalità prescritte dall'art. 107 commi 5 e 6 dello stesso Decreto.
  30. Si rammenta infine quanto prescritto al comma 9 art. 95 D.L.vo n. 259/03 ovvero che, qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
  31. Le spese sostenute per l'Attività Istruttoria di Rilascio Nulla Osta, ai sensi del D.M. 15 febbraio 2016, ammontano a euro 224,37, di cui 140,40 euro già versati in acconto e di ulteriori 83,97 euro dovuti a saldo all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali - Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto si chiede di voler provvedere ad effettuare il versamento di 83,97 euro (ottantatre,97 euro) sul conto c/c postale n. 71935720 e/o bonifico bancario IT 81P 01000 03245 344 0 18 2569 03 intestato: a Tesoreria di Viterbo - Conto Terzi, Capo 18 Cap. 2569/03 con la causale: "Art. 2 - comma 1-let.e) del DM 15.02.2006 – saldo pratica: MiSE-/ISPTO/ FM/2020189/INTERFELET e successivamente far pervenire l'attestato del versamento e/o bonifico sopra indicato all'Ispettorato Territoriale Piemonte della Direzione generale per le attività territoriali - Divisione IV e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC (dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it).

**Il Dirigente/Responsabile**

STEVANIN GRAZIANO